

LAVORO

4409

6

N. 6375/2011 REG. GEN.

6375/11 R.G.



4409 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA ASSEGNATA A SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL 20-11

IL TRIBUNALE DI MILANO - Sez. Lavoro

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 20 aprile 2011

da

[redacted], elettivamente domiciliato in Milano, presso lo studio de [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] per delega in margine al ricorso introduttivo;

ricorrente

contro

[redacted] s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, P.zza [redacted] n. 1, presso lo studio dell'Avv. [redacted], che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti C [redacted] e [redacted], per delega in calce alla copia notificata del ricorso;

convenuto

e contro

C. [redacted] A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

convenuto - contumace

OGGETTO: contratti a termine
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER IL RICORRENTE

- 1) accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia delle clausole relative al termine apposto ai successivi contratti di lavoro intercorsi con la (.....) ES e per l'effetto accertare e dichiarare la natura a tempo indeterminato del proprio rapporto lavorativo sin dal 06/07/2005;
- 2) ordinare alla (.....) 1. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale società conferitaria del ramo d'azienda (ramo ferroviario notte) operante in Italia della C.I.T., l'immediata reintegra e/o riassunzione e/o ripresa del servizio della ricorrente presso la sede di Milano con la qualifica di "Operatore";
- 3) condannare la C. (.....) E V A. e la S. IL in solido, al pagamento anche a titolo di risarcimento danni delle retribuzioni globali di fatto non percepite dalla data del primo contratto siglato o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- 4) condannare parti avverse al pagamento delle spese ed onorari di giudizio oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.

PER IL CONVENUTO SI.....

- 1) in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del ricorrente dal diritto di impugnare il termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con la Società convenuta;
- 2) ancora in via preliminare: dichiarare l'inaccoglibilità c/o il rigetto nel merito del ricorso introduttivo per carenza di idonee e sufficienti allegazioni giuridico-fattuali e probatorie;
- 3) in ogni caso, nel merito: dichiarare l'intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso;
- 4) ancora-nel merito: rigettare le domande proposte nel ricorso introduttivo del giudizio poiché infondate in fatto ed in diritto;
- 5) in via gradata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria: condannare la Società al pagamento di una indennità ridsarcitoria da quantificarsi nella misura minima di 2,5 mensilità ovvero, in subordine, nella misura massima di 6 mensilità ai sensi dell'art. 32 comma 6 Legge n. 183/10 ovvero, ancora in subordine, in quella diversa ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 32, comma 5 Legge n. 183/10;
- 6) in via ulteriormente gradata: limitare l'importo delle retribuzioni dovute al ricorrente avuto riguardo alla data di messa in mora;

7) in ogni caso: detrarre quanto già percepito a titolo di *aliunde perceptum*

8) con vittoria delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20 aprile 2011, _____ ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di S.r.l.

La _____ DEL _____ Rilevava il ricorrente di essere stato assunto tempo determinato dalla _____ NAZIONALE LF _____, a partire dal 6 luglio 2005 con la qualifica di "operatore" livello H ed assegnato presso la sede di Milano.

Alla prima scadenza del termine, il 31 luglio 2005, era seguita una proroga. Erano stati poi stipulati altri contratti a termine (in forma orale) fino al 30 novembre 2007, data di definitiva cessazione della sua attività lavorativa.

Quale motivazione della sua assunzione era stato costantemente indicato un "previsto incremento stagionale dell'attività lavorativa" che rappresentava, secondo l'allegazione, una motivazione di comodo.

Il comportamento della società convenuta veniva descritto come illegittimo e foriero di danni per il ricorrente, il quale elevava le domande sopra riportate.

Poiché con rogito del 30 giugno 2010 la _____

_____ S.r.l. aveva ceduto alla _____ S.r.l. il proprio ramo ferroviario notte operante in Italia, trasferendo il relativo personale impiegato presso le proprie sedi operanti in Italia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., _____ invocava la responsabilità solidale delle parti convenute su ogni pretesa inerente i pregressi rapporti di lavoro, richiedendo di riprendere servizio presso la sede in Milano della S.r.l., che era subentrata alla _____ anche nell'appalto in essere con _____ avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di accoglienza, accompagnamento e assistenza alla clientela sulle vetture in composizione ai treni notte circolanti nel territorio nazionale ed internazionale.

Si costituiva la *S.p.A.* s.r.l. eccedendo la decadenza dell'azione secondo le norme del recente "Collegato lavoro", con specifico riferimento all'art. 32. Eccepiuto la società in ogni caso l'intervenuta risoluzione per mutuo consenso e l'infondatezza nel merito della domanda di

COMITATO INTERSINDACALE
 A. non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

All'udienza del 29 settembre 2011, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione con contestuale lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di *S.p.A.* è inammissibile.

Infatti, pare fondata la prima questione preliminare sollevata dalla convenuto, costituita dall'applicazione delle decadenze formate dall'art. 32 della L. 4 novembre 2010 n. 183 ("Collegato lavoro").

Questa norma ha introdotto una previsione di portata innovativa per quello che riguarda l'impugnativa dei licenziamenti individuali, con riferimento all'art. 6 legge 607/66.

Si legge infatti al primo comma: "1. Il primo e il secondo comma dell' articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo»."

Tale legge prevede, al l'art. 32, comma 4: "Le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come

modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:

a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge (...)".

Appare quindi evidente che sia stato previsto *ex novo* l'obbligo, per coloro che intendano far valere la nullità del termine, di impugnare i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore della legge (24 novembre 2010, come quelli di cui è causa) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, ossia entro il 23 gennaio 2011.

Non pare che il ricorrente si sia conformato questa norma.

2. Certo, la considerazione dell'impatto che il citato l'art. 32 poteva avere sul contenzioso ha indotto il legislatore a intervenire sulla norma con l'art. 2, comma 54, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

Con detta norma si è disposta una *proroga dell'efficacia di quella norma*.

Dispone infatti il comma 54 che: "All'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: 1.bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011".

In sede di approvazione della normativa in oggetto, è stato anche approvato dalla Camera un ordine del giorno, che prevede l'impegno per il Governo a fornire chiarimenti secondo alcuni criteri-guida che valgono ad individuare la *ratio* del nuovo comma 1 bis dell'art 32 del "Collegato Lavoro". Vi si legge: "l'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, introduce disposizioni in materia di contratti di lavoro; la *ratio* delle disposizioni dell'articolo 32 è quella di garantire la certezza dei diritti e la speditezza dei processi mediante

l'introduzione di termini di decadenza riferiti anche a fattispecie in precedenza non assoggettate a tali termini;

l'effetto del comma 1.bis del citato articolo 32, introdotto dal Senato con il comma 54 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, è quello di differire, al 31 dicembre 2011, l'efficacia delle disposizioni limitatamente alle fattispecie di cui all'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604;

a ragione del differimento rimangono temporaneamente in vigore le norme in materia di impugnazione non richiamate da tale ultima disposizione citata;

l'interpretazione sistematica del comma 1-bis non comporta, altresì, il differimento dell'applicazione dei termini decadenziali anche alle fattispecie previste ai successivi commi 3 e 4".

Ne segue che questa modifica del legislatore deve intendersi operante limitatamente all'ipotesi di licenziamento che non riguardano le fattispecie di contratti flessibili.

Se ne deve dedurre che per i contratti a termine "già conclusi alla data di entrata in vigore della legge" 4 novembre 2010 n. 183 (ossia al 24 novembre 2010) e non impugnati entro il 23 gennaio 2011 si sia verificata una decadenza che va quindi qui sancita.

3. Sussistono eccezionali ragioni (legate all'ambiguità del testo legislativo) per procedere alla compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) dichiara inammissibile il ricorso di _____
- 2) **compensa** integralmente fra le parti le spese del giudizio.
- 3) ai sensi dell'art. 53 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, che ha modificato l'art. 429, primo comma, c.p.c., fissa in giorni cinque il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso il 29 settembre 2011.

Il giudice
Dott. Giorgio Mariani

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale di Milano

OGGI 29 SET. 2011

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO (GIUDIZIARIO)
Ada INZZI